



Protocollo n. 8/2024-Pers

Treviso, 12 aprile 2024

Al Segretario Generale
Alle/ai Dirigenti
Alle/ai Responsabili di Elevata Qualificazione
Alle/ai Dipendenti

E, p.c.: Alle R.S.U.

Via mail

Oggetto: **Ferie - diritto alla fruizione e modalità**

E' utile riepilogare gli istituti di riferimento in tema di fruizione delle ferie, anche alla luce di un recente intervento della Corte di Giustizia Europea in merito.

Premessa

Come è noto, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale, protetto costituzionalmente e riconosciuto sia dal legislatore nazionale che europeo, al quale non si può derogare.

Con sentenza del 18 gennaio 2024, C-218/2022, la Corte di Giustizia Europea ha trattato il tema della monetizzazione delle ferie non godute in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro da parte di un dipendente di un ente locale.

Secondo la Corte "il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite ... ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria".

La pronuncia stabilisce che, nei casi in cui il mancato godimento delle ferie sia dipeso da ragioni indipendenti dalla volontà del lavoratore, i dipendenti pubblici hanno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute; compete al dirigente, quale datore di lavoro, l'onere della prova di dimostrare di avere assunto tutte le necessarie iniziative per la fruizione delle ferie da parte del dipendente.

Settore: Direzione Generale

U.O. Gestione Risorse Umane

Responsabile del Procedimento: Carlo Rapicavoli

Funzionario titolare: Maristella Pesce - Tel. +39 0422 656253

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 656221 - personale@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it



La mancata applicazione di tali indicazioni da parte dei dirigenti comporta responsabilità amministrativa e contabile.

**Modalità e tempistica di fruizione delle ferie
dei dipendenti Funzioni locali, area non dirigenti**

Si ricorda che l'art. 38 del vigente CCNL, in merito alle modalità di fruizione delle ferie, stabilisce che:

- le ferie sono fruite, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente: ciò significa che le ferie relative ad un determinato anno, devono essere fruite **entro il 31 dicembre** del medesimo anno solare;
- il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale;
- l'Ente/ il dirigente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;
- compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi; è comunque assicurato, al dipendente che ne faccia richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre.

Ferie non fruite nell'anno solare

In base all'art. 38 CCNL, nell'ipotesi di mancato godimento delle ferie nell'anno di maturazione - sia in caso di indifferibili esigenze di servizio (comma 14), che in caso di motivate esigenze di carattere personale (comma 15) -, il dipendente dovrà **fruire delle ferie residue** al 31 dicembre, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione: ovvero, nel caso delle ferie dell'anno 2023, **entro il 30 giugno 2024**.

**Modalità e tempistica di fruizione delle ferie
dei dirigenti**

Per il personale dirigente, l'art. 16 del CCNL 17.12.2020 dell'Area Funzioni Locali prevede che, in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo (es: 30 giugno 2024 per le ferie 2023). In caso di esigenze di servizio "assolutamente indifferibili", tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo (31 dicembre 2024).



Tanto premesso, al fine di dar prova di aver agito secondo quanto previsto dalla predetta sentenza e di evitare, in caso di eventuali contenziosi, di incorrere in responsabilità amministrativa e contabile per la corresponsione di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non fruita all'atto della cessazione dal servizio, è necessario che il dirigente tenga traccia di una calendarizzazione di tutte le ferie maturate e che risulti prova che il dipendente è stato invitato a fruire delle medesime.

Si raccomanda altresì al personale - ed in particolare ai dipendenti cessandi o di prossima dimissione, a qualunque titolo - di tenere conto, nella programmazione delle ferie, dei principi sopra ricordati.

L'Ufficio Personale rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Direttore Generale

Dott. Carlo Rapicavoli

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, Dlgs n. 82/2005)

Settore: Direzione Generale

U.O. Gestione Risorse Umane

Responsabile del Procedimento: Carlo Rapicavoli

Funzionario titolare: Maristella Pesce - Tel. +39 0422 656253

Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265

Tel. +39 0422 656221 - personale@provincia.treviso.it

PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it